

Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2

**Recepimento in provincia di Trento delle
Direttive Europee in materia di appalti e
concessioni**

Trento, 18 aprile 2016



Associazione Trentina dell'Edilizia



Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE

- Recepimento entro il 18 aprile 2016
- Legge delega nazionale (L. n. 11/2016)
- Nuovo Codice approvato dal Consiglio dei ministri il 15 aprile scorso – in vigore da oggi.
- Criticità nel riparto di competenze Stato/PAT



L.P. n. 2/2016 - Principi

- Semplificazione
- Informatizzazione/digitalizzazione
- Tutela delle M.P.M.I.
- Tutela dei subappaltatori/fornitori
- Valorizzazione dell'elemento qualità
sull'elemento prezzo



Entrata in vigore

- **Le nuove disposizioni si applicano a bandi o lettere di invito con data pari o successiva al 16 marzo 2016.** Fanno eccezione le disposizioni per le quali è prevista una diversa entrata in vigore.

- **Regolamento attuativo:**
 - ☐ **disciplina transitoria di raccordo** tra la nuova e la previgente normativa.
 - ☐ Individuerà ulteriori norme della L.P. n. 26/1993 da abrogare
 - ☐ Potrà essere adottato per stralci
 - ☐ **entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.**



Ruolo della Provincia (art. 4 della L.P. n. 2/2016)

- Si prevede che, tramite Deliberazioni della Giunta provinciale e previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, la Provincia adotti delle **Linee guida per l'applicazione e interpretazione della L.P. n. 2/2016.**
- L'osservanza da parte delle Pubbliche Amministrazioni di queste Linee guida sarà **condizione per il finanziamento degli interventi** disciplinati dalla stessa L.P. n. 2/2016. La **violazione delle linee guida** da parte delle Amministrazioni comporterà la **revoca dei contributi concessi.**



Suddivisione degli appalti in lotti (art. 7 della L.P. n. 2/2016)

- La L.P. n. 2/2016 riferisce il concetto di “lotto” ai c.d. “lavori sequenziali”.
 - **Lotti** → parti di un lavoro privi di autonomia funzionale, in quanto **non fruibili direttamente** e indipendentemente dalla realizzazione di altri lavori.
 - **Minima unità autonoma e funzionale** → lavoro **fruibile direttamente** e indipendentemente dalla realizzazione di altri lavori.



Suddivisione degli appalti in lotti (art. 7 della L.P. n. 2/2016)

- Suddivisione in lotti (lavori sequenziali) → obbligatoria per appalti di importo **pari o superiore alla soglia comunitaria** (Euro 5.225.000). Le Amministrazioni possono tuttavia **non procedere alla suddivisione in lotti** quando ciò determini una **limitazione della concorrenza o pregiudichi seriamente la corretta esecuzione dell'appalto**.
- Per appalti di **importo inferiore alla soglia comunitaria** la suddivisione in lotti è prevista **solo laddove ciò risulti fattibile ed economicamente conveniente**.



Suddivisione degli appalti in lotti (art. 7 della L.P. n. 2/2016)

- Ad ogni modo, sia nel caso degli appalti soprasoglia che in quello degli appalti sottosoglia, **l'Amministrazione è tenuta a motivare la mancata suddivisione in lotti dell'appalto.**



Suddivisione degli appalti in lotti (art. 7 della L.P. n. 2/2016)

- Quando il **valore complessivo di tutti i lotti è pari o superiore alla soglia comunitaria**, le Amministrazioni possono applicare, per la messa in gara dei lotti, le **procedure previste dalla legge in relazione al valore del singolo lotto** se ricorrono **entrambe le seguenti condizioni**:
 - a) il valore del lotto è inferiore a **1.000.000 Euro**;
 - b) Il **valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 20 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera**.



Suddivisione degli appalti in lotti (art. 7 della L.P. n. 2/2016)

- Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria le Amministrazioni possono applicare la disciplina prevista in base al valore del singolo lotto se il **valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera, indipendentemente dal valore del singolo lotto.**
- Per quanto riguarda l'entrata in vigore di questa norma la L.P. n. 2/2016 (art. 73) prevede l'applicazione ai **progetti di livello almeno definitivo affidati dopo il 16 marzo 2016** (data di entrata in vigore della legge).



Disposizioni per la progettazione (art. 10 comma 2 b) della L.P. n. 2/2016)

- Si prevede che tutte le progettazioni debbano garantire la **correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.**
- Evidenziamo l'esplicitazione di detto obbligo per i progettisti soprattutto in relazione agli **appalti a corpo.**



Criteri di aggiudicazione (art. 16 comma 3 della L.P. n. 2/2016)

Viene innalzato da **1.000.000 a 2.000.000 di Euro** l'importo a base d'asta entro il quale l'Amministrazione può prevedere per i concorrenti la formulazione dell'offerta tramite indicazione di un **unico ribasso da applicarsi all'elenco prezzi unitari**.

■ **Offerta Economicamente più vantaggiosa
obbligatoria sopra ai 2.000.000 di Euro**



Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 17 della L.P. n. 2/2016)

- Regolamento di attuazione → può stabilire → peso della componente economica in base al diverso oggetto del contratto

elementi di valutazione dell'offerta *(a titolo esemplificativo)* :

- b) caratteristiche **ambientali**, contenimenti dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera;
- e) **professionalità del personale** incaricato dell'esecuzione del contratto;



Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 17 della L.P. n. 2/2016)

- m) coinvolgimento da parte del concorrente delle **microimprese**, delle **piccole e delle medie imprese** nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso **l'impegno ad affidare in subappalto** l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
- n) **impegno** del concorrente ad utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, **manodopera o personale a livello locale**;
- o) elementi attinenti alla **territorialità o alla filiera corta**.



Commissioni tecniche per la valutazione delle offerte (art. 21 della L.P. n. 2/2016)

- La PAT predispone un **Elenco Telematico aperto di liberi professionisti e dipendenti pubblici** suddiviso per ambiti di specializzazione finalizzato alla **nomina dei componenti delle Commissioni tecniche diversi dal Presidente**.
- In caso di **accertata carenza in organico** di adeguate professionalità o se ricorrono **esigenze oggettive e provate**, il RUP **sceglie dall'elenco** i componenti diversi dal Presidente (principio di rotazione ecc...) in base **all'idoneità professionale** e alle **pregresse esperienze maturate** rispetto allo specifico settore dell'appalto.



Termini delle procedure di appalto (art. 18 della L.P. n. 2/2016)

- Le **Commissioni tecniche** - per il procedimento di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose – hanno un **termine massimo** pari a quello concesso alle imprese per la formulazione dell'offerta, incrementato del 20 per cento per ogni offerta da esaminare oltre la prima. E' prevista la possibilità di prorogare tale termine una sola volta (*di quanto?*) per “*giustificati motivi*”.



Avvalimento (art. 20 della L.P. n. 2/2016)

- Il concorrente può avvalersi dei requisiti di un terzo soggetto “***a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami***” con esso (es. avvalimento interno R.T.I., infragruppo ecc...)
- **NO** avvalimento in caso di affido diretto o gara previo invito.
- **contratto di avvalimento da presentarsi** unicamente dall'aggiudicatario **in sede di stipula del contratto.**



Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare (art. 22 della L.P. n. 2/2016)

- **verifica solo in capo all'aggiudicatario e in capo ad un concorrente sorteggiato** in seguito all'aggiudicazione.
- In caso di **non veridicità delle dichiarazioni rese** in fase di gara →
 - ☐ annullamento dell'aggiudicazione,
 - ☐ incameramento della cauzione provvisoria, ove prevista
 - ☐ segnalazione all'ANAC,
 - ☐ nel caso in cui il concorrente in questione sia stato selezionato in base **agli elenchi telematici sospensione per due mesi**
- **gare soprasoglia → obbligo di utilizzo del documento unico di gara europeo (D.G.U.E.)**



Soccorso istruttorio (art. 23 della L.P. n. 2/2016)

- **Non comporta alcuna sanzione**, a prescindere dal rispetto del termine dato dalla Stazione appaltante per la regolarizzazione stessa.
- La non onerosità del soccorso istruttorio si **applica anche alle gare in corso**, escluse le situazioni per le quali sia già stata comminata una sanzione.
- Se il concorrente non risponde nel termine di 10 gg. assegnato per il soccorso istruttorio si prevede **l'esclusione dalla gara**.



Motivi di esclusione (art. 24 della L.P. n. 2/2016)

Esclusione in caso di:

- a) **condanna con sentenza definitiva** per i seguenti casi di reato: **partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici, riciclaggio, lavoro minorile.**
- b) **violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali** se tale violazione è **accertata definitivamente** e a meno che non si tratti di **piccoli importi** o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto in un momento in cui **non aveva la possibilità di prendere provvedimenti** in merito, **prima della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.**



Motivi di esclusione (art. 24 della L.P. n. 2/2016)

Esclusione solo qualora l'Amministrazione ritenga sussistere **gravità o incidenza sull'affidabilità del concorrente**, nei seguenti casi:

- violazione di obblighi stabiliti dal diritto **ambientale, sociale e del lavoro**;
- stato di **fallimento** o attivazione di **procedura di insolvenza** o di **liquidazione**, **amministrazione controllata**, **cessazione di attività e concordato** a meno che la legge statale non consenta la prosecuzione dell'attività aziendale;
- gravi **illeciti professionali**;
- significative o persistenti **carenze nell'esecuzione** di un **precedente contratto di appalto pubblico**, che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto;
- condanna per **false dichiarazioni**.



Motivi di esclusione (art. 24 della L.P. n. 2/2016)

- L'obbligo di esclusione si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un **membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.**
- Anche in presenza di cause di esclusione, se → **misure idonee a dimostrare l'affidabilità** → ammissione alla gara. Non si applica se → **5 anni data sentenza** (reati nominati dalla direttiva) o **3 anni data fatto compiuto** (altri casi)



Subappalto (art. 26 della L.P. n. 2/2016)

- Viene mantenuta la percentuale massima subappaltabile del **30% della categoria prevalente**
- l'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione anche la copia dei contratti derivati stipulati col subappaltatore e relativi all'uso di attrezzature o aree di cantiere.
- Prima della stipula del contratto di appalto vanno comunicate - ai fini della tracciabilità - le **generalità di tutti i sub-contraenti coinvolti nell'opera (se noti al momento della richiesta)**, anche al fine del controllo delle fatture quietanzate.



Subappalto **(art. 26 della L.P. n. 2/2016)**

- i subappalti devono essere affidati **ognuno per intero** e con un **unico contratto**
- il **ribasso massimo** praticabile al subappaltatore non può superare il **20 per cento dei singoli prezzi** offerti dall'appaltatore
- **pagamento diretto del subappaltatore**



Subappalto (art. 26 della L.P. n. 2/2016)

- Abrogata la disciplina dei c.d. “*micro-subappalti*”
- Reintrodotta la disposizione per cui in caso di **subappalti di importo inferiore a 100.000 Euro o inferiore al 2 per cento delle prestazioni affidate il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto a 15 giorni.**



Modifica dei contratti durante il periodo di validità

(art. 27 della L.P. n. 2/2016)

- **Senza nuova procedura di gara nei seguenti casi:**

1) **Lavori supplementari non inclusi nel contratto iniziale e se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:**

- ☐ **è impraticabile cambiare contraente per motivi tecnici o economici;**
- ☐ **l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.**



Modifica dei contratti durante il periodo di validità

(art. 27 della L.P. n. 2/2016)

2) Modifiche non sostanziali, ovvero:

- ☐ **non mutano la natura del contratto;**
- ☐ **non introducono condizioni che avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi all'epoca della gara;**
- ☐ **non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;**
- ☐ **non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.**



Modifica dei contratti durante il periodo di validità (art. 27 della L.P. n. 2/2016)

3) Modifiche **anche sostanziali se:**

- ☐ il valore della modifica è **sia** inferiore alla soglia comunitaria **sia** inferiore al 15 per cento del valore iniziale del contratto;
 - ☐ la modifica non altera la natura del contratto.
- **E' prevista l'entrata in vigore di questo articolo anche per i contratti già stipulati in relazione alle **modifiche non ancora approvate** alla data del 16 marzo 2016.**



Agevolazioni per le M.P.M.I (art. 31 della L.P. n. 26/1993)

- **Lavori di importo fino a 100.000 Euro** affidati prevalentemente alle **microimprese** in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- **NO cauzione provvisoria** per lavori pubblici in economia mediante **cottimo fiduciario** e mediante **procedura negoziata** (attualmente fino a 2.000.000 di Euro). Ove richiesta → **1 per cento** del prezzo a base di gara.
- **Cauzione definitiva** → misura **massima del 10 per cento** dell'importo contrattuale e **non è dovuta** per contratti di importo inferiore a **100.000 Euro**.
- Viene confermato il **dimezzamento della cauzione** sia provvisoria che definitiva nel caso di possesso di certificazione **UNI EN ISO 9000**.



Clausole sociali **(art. 32 della L.P. n. 2/2016)**

- **Possibilità per le Amministrazioni, in considerazione dell'importo del contratto e dell'intensità della manodopera coinvolta nello stesso, di prevedere negli atti di gara l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati (cooperative sociali) in un numero minimo pari al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate.**



Correttezza delle retribuzioni (art. 33 della L.P. n. 2/2016)

- Il regolamento stabilirà misure volte a verificare la **correttezza** della retribuzione nell'esecuzione dei contratti pubblici